

STATUTO

**GENERAZIONE T IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTIGLIONE DEL LAGO PG VIA G.
DI VITTORIO 13/E

Numero REA: PG - 354273

Codice fiscale: 03817920543

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto rep. n. 5.680/3760	
	STATUTO	
	della società	
	"GENERAZIONE T IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."	
	<u>Art 1 - Denominazione</u>	
	1.1 E' costituita ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 3	
	luglio 2017 e successive modifiche, l'impresa sociale in	
	forma di società cooperativa denominata	
	"GENERAZIONE T IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L." .	
	Alla Società si applicano le norme previste dal D.Lgs. n.	
	112 del 3 luglio 2017 e successive modifiche, dal titolo VI	
	del Codice Civile, nonché - in presenza dei presupposti di	
	legge - le norme in tema di Società a Responsabilità	
	Limitata, in quanto compatibili.	
	Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è	
	obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".	
	<u>Art 2 - Sede</u>	
	2.1 La Società ha sede nel territorio del Comune di	
	Castiglione del Lago (PG).	
	2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e	
	sopprimere ovunque unità locali operative (succursali,	
	filiali o uffici amministrativi senza stabile	
	rappresentanza), ovvero di trasferire la sede legale	
	nell'ambito del Comune sopra indicato. La decisione circa il	
	trasferimento della sede legale in Comune diverso è invece	

	di competenza dell'Assemblea dei soci.	
	<u>Art 3 - Scopo e Oggetto</u>	
	3.1 - La società ha per scopo l'impegno nel campo	
	delle politiche giovanili cercando di fare da tramite fra le	
	amministrazioni e le aziende locali ed i giovani del	
	territorio costruendo gruppi di lavoro ed attività culturali	
	aventi lo scopo di diffondere una sensibilità volta al	
	coinvolgimento giovanile nel processo sociale.	
	La società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle	
	attività previste dall'art. 2 del Decreto Legislativo 3	
	luglio 2017, n. 112 e in particolare, ha per oggetto lo	
	svolgimento delle seguenti attività:	
	- educazione, istruzione e formazione professionale,	
	ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e	
	al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	

	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- organizzazione e gestione di attivita' culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al	
	contrasto della povertà educativa;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita	
	di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	
	166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni	
	o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività	
	di interesse generale a norma del presente articolo;	
	- promozione della cultura della legalità, della pace	
	tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili,	
	sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e	
	degli utenti delle attività di interesse generale di cui al	
	presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi	
	di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i	

	gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di	
	beni confiscati alla criminalità organizzata;	
	- promozione di un sistema integrato di interventi e	
	servizi sociali che faccia da tramite fra le amministrazioni	
	e le aziende locali ed i giovani del territorio, promuovendo	
	interventi per garantire il coinvolgimento giovanile nel	
	processo sociale	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al	
	reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle	
	persone	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura, e delle attività di interesse generale di cui al	
	presente articolo.	
	Il progetto mira a costruire gruppi di lavoro ed attività	
	culturali con lo scopo di diffondere una sensibilità volta	
	al coinvolgimento giovanile nel processo sociale. Lo scopo	
	dell'impresa sociale è quello di fornire ai giovani un	
	sistema integrato di interventi e servizi sociali,	
	promuovere interventi per garantire la qualità della vita,	
	pari opportunità, non discriminazione e diritti di	
	cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni	

	di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e	
	familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà	
	sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli	
	articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.	
	La Cooperativa:	
	- non ha fini di lucro;	
	- è basata sui principi di mutualità e della parità di	
	trattamento;	
	- si propone di:	
	1) svolgere la propria attività prevalentemente in	
	favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;	
	2) avvalersi prevalentemente, nello svolgimento	
	dell'attività, delle prestazioni lavorative dei soci;	
	3) avvalersi prevalentemente, nello svolgimento	
	dell'attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei	
	soci.	
	La società non ha fine di lucro, è retta da scopo	
	mutualistico e svolge la propria attività in funzione del	
	conseguimento dell'oggetto sociale. Nella costituzione e	
	nell'esecuzione dei rapporti è obbligata al rispetto del	
	principio di mutualità e di parità di trattamento. In	
	funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici,	
	la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella	
	ripartizione dei ristorni. I regolamenti determinano i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	

	mutualistica fra la società e i soci. Tali regolamenti,	
	predisposti dagli amministratori, dovranno essere approvati	
	dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	La società può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	3.2 E' espressamente prevista per la Cooperativa la	
	possibilità di svolgere la propria attività anche con terzi	
	non soci, ai sensi dell'art. 2521 comma 2 del Cod. Civ. In	
	tale ipotesi, le condizioni dei rapporti verranno stabilite	
	dall'organo amministrativo, valutate le esigenze	
	dell'impresa cooperativa.	
	La società, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà	
	compiere tutte le operazioni di natura commerciale,	
	mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessorie e	
	funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; potrà	
	altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote,	
	azioni ed obbligazioni in Società, Consorzi ed Enti	
	costituiti o costituendi, con esclusione dello scopo di	
	collocamento ed in ogni caso fermi i limiti stabiliti dalle	
	inderogabili disposizioni di legge in materia, con	
	esclusione delle attività di cui alle Leggi 1815/39, 1/91,	
	52/91, 197/91, D.Lgs. n. 385/93, D.Lgs. n. 415/96 e	
	successive modificazioni ed integrazioni e comunque con	
	esclusione di tutte le attività che per legge sono riservate	
	a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti	

	dalla società. Per attività principale, ai sensi dell'art. 1	
	del D.Lgs. n. 112/2017, si intende quella per la quale i	
	relativi ricavi sono superiori alla percentuale dei ricavi	
	complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa	
	sociale prevista dall'art 2, 3° comma D.Lgs. n. 112/2017.	
	La cooperativa, inoltre, potrà compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	<u>Art 4 - Durata</u>	
	4.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2050 (duemilacinquanta).	
	Essa potrà essere prorogata oltre il termine innanzi fissato	
	o sciolta prima della sua scadenza con delibera	
	dell'Assemblea straordinaria dei soci.	
	4.2 In caso di proroga della durata, spetta al socio	
	dissenziante il diritto di recesso, da esercitarsi nei modi	
	e termini di cui all'art. 2532 del Cod. Civ.	
	<u>Art 5 - Capitale sociale</u>	
	5.1 Il Capitale sociale della Cooperativa è variabile.	
	Esso è costituito dai conferimenti effettuati dai soci	
	ordinari cooperatori.	
	5.2 I conferimenti possono effettuarsi in denaro	
	ovvero mediante conferimento di beni in natura o di crediti.	

	Non possono costituire oggetto di conferimento le	
	prestazioni di opera o di servizi.	
	5.3 La quota sociale sottoscritta ed il relativo	
	plusvalore potranno essere versati a rate nel modo seguente:	
	- almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	- il rimanente nei termini da stabilirsi a cura	
	dell'organo amministrativo.	
	Tale disposizione si applica altresì agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritti dai soci durante l'esistenza	
	della Cooperativa.	
	5.4 La Cooperativa può deliberare aumenti di capitale	
	con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste	
	dagli artt. 2438 e segg. del Cod. Civ. In questo caso,	
	l'eventuale esclusione o limitazione dell'esercizio del	
	diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su	
	proposta motivata degli amministratori.	
	<u>Art 6 - Quote</u>	
	6.1 Il Capitale sociale è rappresentato da quote.	
	Il valore nominale di ogni quota non può essere:	
	-- inferiore a Euro 25,00 (venticinque);	
	-- superiore a Euro 500,00 (cinquecento).	
	6.2 Le quote sono nominative ed indivisibili. Ciascuna	
	quota deve essere intestata ad un solo nome e non è	
	frazionabile.	
	6.3 Il socio che non esegue in tutto o in parte il	

	pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione	
	da parte degli amministratori, essere escluso a norma	
	dell'art. 2533.	
	6.4 Nessun socio può detenere quote del valore	
	nominale complessivo superiore a Euro 500 (cinquecento).	
	Tale limite non si applica nel caso di conferimenti di beni	
	in natura o di crediti, nei casi previsti dagli artt. 2545	
	quinquies e 2545 sexies e con riferimento ai soci diversi	
	dalle persone fisiche.	
	<u>Art 7 - Trasferimento per atto tra vivi</u>	
	7.1 Per trasferimento per atto tra vivi, ai fini	
	dell'applicazione del presente articolo, s'intendono	
	compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia	
	accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro	
	titolo esemplificativo, i contratti di permuta,	
	conferimento, dazione in pagamento, donazione e simili.	
	7.2 Le partecipazioni sociali non possono essere	
	trasferite né sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi	
	natura con effetto verso la Cooperativa senza	
	l'autorizzazione degli Amministratori ai sensi dell'art.	
	2530 del Cod. Civ.	
	7.3 Il socio che intende trasferire o vincolare la	
	propria partecipazione deve darne comunicazione agli	
	Amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento	
	che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato	

	al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di	
	trasferire o vincolare la propria partecipazione a chiunque	
	ed a cura degli amministratori dovrà iscriversi nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	diventare socio o il terzo titolare del vincolo. Il	
	provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato.	
	Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al	
	Tribunale.	
	<u>Art 8 - Patrimonio</u>	
	8.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal Capitale Sociale;	
	b) da donazioni e lasciti da chiunque effettuate;	
	c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli	
	avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o	
	legatari di soci defunti;	
	d) da eventuali riserve straordinarie formate oltre	
	che dalle tasse di ammissione dagli avanzi di gestione a	
	tale scopo destinati;	
	e) da altro fondo o accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi o in previsione di oneri	
	futuri;	

	f) da un fondo formato da eventuali contributi dello	
	Stato, delle Regioni e di eventuali altri Enti pubblici.	
	8.2 Ai sensi dell'art. 2518 del Cod. Civ., per le	
	obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa col	
	suo patrimonio.	
	8.3 Il patrimonio deve essere destinato unicamente	
	alle prestazioni di garanzia rivolte al raggiungimento dello	
	scopo. Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede	
	esclusivamente con le somme rivenienti dal versamento della	
	tassa di ammissione e dei diritti di cui in appresso, nonché	
	dai redditi patrimoniali della Cooperativa stessa.	
	<u>Art .9 - Soci (requisiti per l'ammissione)</u>	
	9.1 Il numero dei soci non può essere inferiore a	
	quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è	
	illimitato. Se successivamente alla costituzione il numero	
	dei soci diviene inferiore a quello minimo stabilito dalla	
	legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un	
	anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie e deve	
	essere posta in liquidazione. L'ammissione di nuovi soci non	
	comporta modificazione dell'atto costitutivo.	
	9.2 Possono essere soci cooperatori:	
	- le persone fisiche con capacità di agire (di	
	qualunque sesso e cittadinanza, entro i limiti previsti	
	dalla legislazione vigente per le condizioni di reciprocità)	
	aventi i requisiti coerenti con lo scopo e l'attività	

	economica svolta, che abbiano maturato o che intendano	
	maturare una capacità professionale nei settori relativi	
	all'oggetto della Cooperativa e che siano in grado di	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa per il	
	raggiungimento dello scopo sociale;	
	- le persone giuridiche.	
	<u>Art 10 - Procedura di ammissione</u>	
	10.1 Chi desidera diventare socio della Cooperativa	
	deve presentare all'organo amministrativo presso la sede	
	legale una domanda scritta contenente le seguenti	
	indicazioni:	
	-- se persona fisica:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o	
	domicilio, codice fiscale, stato civile (se coniugato, anche	
	il regime patrimoniale), numero di telefono (fisso e/o	
	cellulare) ed eventuale indirizzo e-mail;	
	-- se persona giuridica:	
	b) ragione sociale o denominazione, sede legale, data	
	e luogo di costituzione, codice fiscale e numeri di	
	iscrizione al competente Registro Imprese, giustificazione	
	dei poteri del richiedente nella Società per la quale lo	
	stesso chiede l'ammissione alla Cooperativa;	
	c) l'attività svolta e le competenze di cui si è in	
	possesso;	
	d) i motivi della richiesta e la categoria di soci cui	

	chiede di essere iscritto;	
	e) l'ammontare delle quote che s'impegna a	
	sottoscrivere;	
	f) la dichiarazione di conoscenza ed integrale	
	accettazione dello Statuto della Cooperativa;	
	g) la dichiarazione espressa di accettazione della	
	clausola arbitrale;	
	h) l'obbligo da parte del richiedente di osservare le	
	disposizioni dello Statuto, dell'atto costitutivo e	
	degli eventuali Regolamenti deliberati dagli organi sociali.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società nei limiti della vigente	
	normativa.	
	10.2 L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda	
	con provvedimento di:	
	- accoglimento, che verrà comunicato al richiedente a	
	mezzo lettera raccomandata AR ed annotato nel libro soci;	
	- rigetto motivato che, entro sessanta giorni dalla	
	sua adozione, verrà comunicato unitamente alla motivazione	
	al richiedente a mezzo lettera raccomandata AR.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha	
	proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea	
	ex art. 2528 ultimo comma del Cod. Civ.	

	L'Assemblea, se non appositamente convocata, delibera sulle	
	domande non accolte in occasione della sua prossima	
	successiva convocazione.	
	10.3 La delibera di ammissione diventerà operativa e	
	sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del	
	nuovo ammesso siano stati effettuati i seguenti versamenti:	
	a) l'importo relativo alla o alle quote sociali	
	sottoscritte;	
	b) l'importo relativo al diritto di adesione;	
	c) l'importo del contributo annuale;	
	d) il sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta degli amministratori.	
	Il diritto di adesione non è mai rimborsabile.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione senza che siano stati effettuati detti	
	versamenti, la delibera diventerà inefficace. La qualità di	
	socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento	
	della quota, che comportano l'accettazione incondizionata	
	dello Statuto.	
	<u>Art 11 - Obblighi e diritti dei soci</u>	
	11.1 I soci sono obbligati a:	
	a) versare l'importo relativo al diritto di adesione;	
	b) versare l'importo delle quote sottoscritte;	
	c) versare, oltre l'importo della quota, il	

	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio;	
	d) versare annualmente l'importo del contributo;	
	e) concorrere per il raggiungimento dello scopo	
	sociale;	
	f) osservare le disposizioni dello Statuto e del	
	Regolamento interno, se deliberato, nonché le delibere	
	legalmente adottate dall'Assemblea o dall'organo	
	amministrativo;	
	g) svolgere la loro attività nella Cooperativa	
	coerentemente allo scopo;	
	h) pagare puntualmente i canoni relativi alle case	
	loro assegnate in locazione e le spese di gestione;	
	i) non apportare varianti e modificazioni alle unità	
	immobiliari ad essi assegnate, se non dietro autorizzazione	
	dell'organo amministrativo;	
	l) uniformarsi, nella conservazione ed alienazione	
	dell'alloggio ottenuto dalla Cooperativa, alle disposizioni	
	legislative e regolamentari in materia;	
	11.2 Il socio moroso nel pagamento della quota	
	sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento deve essere	
	invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola	
	con i versamenti.	
	Trascorsi sessanta giorni dall'invito senza che il socio	
	abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, lo	

	stesso potrà essere escluso dalla Cooperativa ai sensi	
	dell'art. 2533 del Cod. Civ.	
	In ogni caso, i ritardati pagamenti saranno gravati di	
	interessi nella misura stabilita dall'Assemblea con apposito	
	Regolamento.	
	11.3 Come previsto dall'art. 2545 bis del Cod. Civ.,	
	oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2422 del	
	Cod. Civ., i soci, quando almeno un decimo del numero	
	complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la	
	cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di	
	esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente	
	assistito da un professionista di sua fiducia, il libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato	
	esecutivo, se esiste. Tali diritti non spettano ai soci in	
	mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o	
	inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la	
	società.	
	<u>Art 12 - Perdita della qualità di socio</u>	
	12.1 La qualità di socio si perde per morte, recesso	
	ed esclusione.	
	Essa deve essere annotata a cura dell'organo amministrativo	
	nel libro dei soci.	
	<u>Art 13 - Morte del socio</u>	
	13.1 In caso di morte del socio, agli eredi o legatari	

	spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de	
	cuius.	
	13.2 L'erede o il legatario che abbia i requisiti	
	stabiliti dallo Statuto per assumere la qualità di socio può	
	subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In	
	tal caso, entro e non oltre sei mesi dall'accettazione	
	dell'eredità o dal conseguimento del legato lo stesso dovrà	
	presentare la domanda di ammissione in conformità allo	
	Statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei	
	requisiti soggettivi da parte dell'organo amministrativo nei	
	modi e con le modalità previste in materia di ammissione di	
	nuovi soci dallo Statuto.	
	In caso di diniego, sono consentite le stesse facoltà ivi	
	previste.	
	13.3 Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non	
	ne faccia richiesta o la relativa richiesta sia	
	definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla	
	liquidazione della partecipazione.	
	13.4 Nel caso in cui abbiano diritto a subentrare alla	
	partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i	
	requisiti soggettivi ed abbiano ottemperato a quanto sopra	
	indicato), gli stessi, contestualmente al subentro nella	
	Cooperativa, devono nominare un rappresentante comune che li	
	rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso	
	la Cooperativa e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa, con	

	referimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla	
	partecipazione stessa (ivi compresi i ristorni), fermo	
	restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità	
	degli aventi diritto (eredi e legatari) non possono in	
	nessun caso eccedere le quantità spettanti al dante causa.	
	In mancanza di tale designazione, si applicheranno i commi 2	
	e 3 dell'art. 2347 del Cod. Civ.	
	<u>Art 14 - Recesso</u>	
	14.1 Il recesso è consentito al socio cooperatore:	
	a) nei casi previsti dalla Legge;	
	b) che non sia in grado di contribuire al	
	raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;	
	c) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;	
	d) nel caso in cui la durata della Cooperativa sia	
	indeterminata.	
	E' vietato il recesso parziale.	
	14.2 La dichiarazione di recesso va fatta per iscritto	
	con lettera raccomandata AR da inviarsi all'organo	
	amministrativo. Entro sessanta giorni dal ricevimento,	
	l'organo amministrativo deve pronunciarsi in ordine	
	all'accettazione ovvero il rigetto della domanda. Entro i	
	successivi sessanta giorni, l'organo amministrativo deve	
	comunicare al socio recedente, sempre con lettera	
	raccomandata AR, il provvedimento di accoglimento o di	
	rigetto. In quest'ultimo caso, il socio cui è stato	

	comunicato il rigetto può, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al	
	Tribunale.	
	14.3 Il recesso ha effetto:	
	per quanto riguarda il rapporto sociale:	
	- dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda; per quanto riguarda il rapporto	
	tra socio e Cooperativa:	
	- con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima dalla stessa;	
	- con la chiusura dell'esercizio successivo, se	
	comunicato dopo.	
	14.4 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di	
	ottenere la liquidazione della partecipazione.	
	<u>Art 15 - Esclusione</u>	
	15.1 L'esclusione del socio è deliberata dall'organo	
	amministrativo:	
	a) in caso di mancato pagamento delle quote ex art.	
	2531 Cod. Civ.;	
	b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dal contratto sociale, dalle delibere	
	dell'Assemblea legalmente prese, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per	
	la partecipazione alla Cooperativa;	

	d) nei casi previsti dall'art. 2286;	
	e) nei casi previsti dell'art. 2288 primo comma.	
	f) disponga dei locali con destinazione diversa da	
	quella consentita;	
	g) negli altri casi previsti dalla Legge.	
	15.2 Contro la delibera di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione. Qualora l'atto costitutivo non	
	preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	15.3 L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione	
	della stessa da effettuarsi a cura dell'organo	
	amministrativo nel libro soci.	
	Art 16 - Liquidazione della partecipazione agli eredi del	
	socio defunto, al socio receduto o escluso	
	16.1 La liquidazione della quota avviene sulla base	
	del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il	
	decesso, il recesso e l'esclusione del socio e si applicano	
	i divieti previsti dall'art 3 del decreto legislativo 3	
	luglio 2017, n. 112.	
	16.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi o i	
	legatari del socio defunto (se non provvisti dei requisiti	
	per far parte della Cooperativa) hanno diritto:	
	- al rimborso del valore nominale della partecipazione	

	liberata (eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale) e comunque in misura mai superiore	
	al valore del capitale effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato nei limiti di Legge e del D.lgs.	
	112/2017.	
	16.3 La domanda di rimborso deve essere fatta con	
	lettera raccomandata. Nel termine di centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio	
	deve procedersi alla liquidazione.	
	Per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio	
	ai sensi degli artt. 2545 quinquies e 2545 sexies del Cod.	
	Civ., la liquidazione o il rimborso, unitamente agli	
	interessi legali, verrà corrisposto in più rate entro tre	
	anni.	
	16.4 Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi	
	cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in	
	cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di	
	scioglimento del singolo rapporto sociale.	
	In tal caso, le somme relative alla liquidazione non	
	corrisposta per effetto della prescrizione vengono portate	
	al fondo di riserva legale.	
	Art 17 - Responsabilità del socio uscente e degli eredi del	
	<u>socio deceduto</u>	
	17.1 Il socio che cessa di far parte della Cooperativa	
	risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non	

	versati per un anno dal giorno in cui il recesso,	
	l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.	
	17.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo	
	e per lo stesso termine sono responsabili verso la società	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	<u>Art 18 - Domicilio dei soci</u>	
	18.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la	
	Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.	
	18.2 Ai fini delle validità delle convocazioni,	
	comunicazioni e quant'altro previsto dal presente Statuto e	
	dalla Legge, per domicilio dei soci s'intende la via, numero	
	civico, codice avviamento postale e Comune (ed eventualmente	
	frazione) di residenza o domicilio del socio, quale risulta	
	dall'atto costitutivo, dall'atto di acquisto delle quote	
	(nel caso di acquisto per atto tra vivi) o dalla	
	dichiarazione di successione del socio deceduto (nel caso di	
	acquisto mortis causa). S'intendono pure domicilio del	
	socio, se successivamente comunicati da questo all'Organo	
	Amministrativo della Società, che provvede a trascriverli	
	sul libro soci e rilasciare al socio comunicante idonea	
	ricevuta, i seguenti altri indirizzi:	
	- le variazioni di residenza e/o domicilio;	

	- l'indirizzo del luogo dove il socio svolge la sua attività	
	lavorativa;	
	- l'indirizzo di posta elettronica;	
	- il numero di telefax, di telefono cellulare o di altro	
	indirizzo elettronico o telefonico, purchè dai gestori di	
	tali mezzi di comunicazione sia sempre possibile e facile	
	ottenere certificazioni ed elementi che comunque provino la	
	data e l'ora di invio e conseguentemente di ricezione delle	
	comunicazioni.	
	<u>Art 19 - Assemblea (convocazione)</u>	
	19.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi	
	di Legge.	
	19.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo	
	amministrativo presso la sede legale o anche fuori del	
	Comune ove è posta la sede, purchè in Italia.	
	19.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza	
	con lettera raccomandata (ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento)	
	fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro	
	soci (in caso di convocazione a mezzo telefax, posta	
	elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	
	elettronica o al recapito che siano stati comunicati dal	
	socio e che risultino dal libro soci).	

	Se ritenuto utile, l'avviso potrà anche essere pubblicato	
	sul quotidiano l'Italia cooperativa. In tal caso, sia la	
	raccomandata che la pubblicazione dovranno essere	
	rispettivamente inviate ed effettuate almeno quindi giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza.	
	19.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere	
	indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché	
	l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso potrà essere	
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il	
	caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione	
	l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Il giorno	
	della seconda convocazione non potrà essere lo stesso di	
	quello fissato per la prima. Nell'avviso potranno essere	
	previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.	
	19.5 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea	
	si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria	
	quando è rappresentato l'intero Capitale sociale e ad essa	
	partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo	
	amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi,	
	ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione	
	delle delibere assunte ai componenti dell'organo	
	amministrativo e di controllo non presenti.	

	19.6 Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso	
	dell'art. 2367 del Cod. Civ., è consentito a tanti soci che	
	rappresentino almeno il decimo del Capitale Sociale di	
	richiedere all'organo amministrativo la convocazione	
	dell'Assemblea con domanda contenente gli argomenti da	
	trattare.	
	19.7 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata	
	almeno una volta l'anno entro il termine di centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine	
	può essere prorogato al massimo fino a centottanta giorni	
	quando lo richiedono particolari esigenze relative alla	
	struttura e all'oggetto.	
	In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione	
	prevista dall'art. 2428 del Cod. Civ. le ragioni della	
	dilazione.	
	<u>Art 20 - Diritto di intervento - deleghe</u>	
	20.1 Possono intervenire all'Assemblea i soci che alla	
	data dell'Assemblea stessa risultino iscritti nel libro soci	
	da almeno novanta giorni.	
	20.2 Nel caso che il Capitale sia rappresentato da	
	azioni, per partecipare alle Assemblee non è necessario il	
	preventivo deposito delle stesse.	
	20.3 Sono ammesse le deleghe, nei limiti e con le	
	modalità previsti dagli artt. 2539 e 2372 del Cod. Civ. La	
	delega può essere conferita soltanto ad altri soci.	

	Ciascun socio non può rappresentare in Assemblea più di	
	dieci soci.	
	<u>Art 21 - Voto per corrispondenza</u>	
	21.1 Ai sensi degli artt. 2538 e 2370 ultima parte del	
	Cod. Civ., è ammesso il voto per corrispondenza e con altri	
	mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di	
	convocazione deve contenere per esteso la delibera proposta.	
	Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle	
	indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per	
	corrispondenza non si computano ai fini della regolare	
	costituzione dell'Assemblea.	
	21.2 Tale tipo di votazione avverrà secondo le	
	seguenti modalità operative.	
	L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere:	
	A) l'avvertenza che il voto può essere esercitato	
	anche per corrispondenza;	
	B) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la	
	scheda di voto;	
	C) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto e	
	il termine entro il quale la stessa deve pervenire al	
	destinatario;	
	D) la o le deliberazioni proposte per esteso.	
	La scheda di voto è predisposta dalla Cooperativa in modo da	
	garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle	
	operazioni di scrutinio e contiene l'indicazione della	

	Cooperativa, degli estremi delle deliberazioni assembleari,	
	delle generalità del titolare del diritto di voto con la	
	specificazione delle quote o azioni posseduti, delle	
	proposte di deliberazione, appositi spazi per la	
	manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la data	
	e la sottoscrizione.	
	La Cooperativa rilascia, direttamente o tramite i soggetti	
	indicati sull'avviso di convocazione dell'Assemblea, la	
	scheda di voto agli aventi diritto che ne facciano	
	richiesta. La Società rilascia contestualmente a detta	
	scheda anche la scheda per l'esercizio del voto nell'ipotesi	
	di modifica o integrazione delle proposte di deliberazioni	
	finali sottoposte all'Assemblea da colui che ha manifestato	
	il voto e non lo ha revocato come di seguito precisato.	
	Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal	
	titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di	
	deliberazione formulate.	
	Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della	
	determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, vengono	
	comutate solamente le schede e le attestazioni pervenute	
	alla Società entro le tre ore precedenti l'Assemblea.	
	Il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino	
	all'inizio dello scrutinio in Assemblea e conserva validità	
	anche per gli eventuali rinvii e le successive convocazioni	
	della stessa Assemblea.	

	Il presidente o, in mancanza dello stesso, un componente	
	dell'organo di controllo, custodisce sino al momento	
	dell'inizio dei lavori assembleari le schede pervenute.	
	La data e l'ora di arrivo è attestata sulle schede dal	
	responsabile dell'ufficio incaricato delle ricezioni.	
	Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa	
	pervenuta alla società almeno due ore precedenti l'Assemblea.	
	Le schede pervenute oltre i termini previsti, quelle prive	
	di sottoscrizione e quelle non corredate dalle attestazioni	
	richieste, si ritengono come non pervenute e pertanto non	
	sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, né	
	ai fini della votazione.	
	La mancata espressione del voto s'intende come astensione.	
	Per il caso di modifica o integrazione delle proposte	
	sottoposte all'Assemblea, il titolare del diritto che ha	
	espresso il voto per corrispondenza può manifestare a priori	
	la propria volontà scegliendo esclusivamente fra	
	l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte	
	di voto formulate dall'organo amministrativo o da altro	
	avente diritto. Nelle ipotesi previste dal precedente comma,	
	la Cooperativa dovrà comunicare a tutti i soci ed altri	
	aventi diritto che hanno espresso il voto per corrispondenza	
	il testo delle modifiche o integrazioni sottoposte	
	all'Assemblea entro un giorno mediante qualsiasi mezzo che	
	garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. I soci ed	

	altri aventi diritto che hanno manifestato il loro voto per	
	corrispondenza potranno far pervenire alla Società la	
	propria manifestazione di volontà entro i successivi due	
	giorni, mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova	
	dell'avvenuto ricevimento.	
	In mancanza, si presumerà che essi abbiano votato a favore	
	della proposta che ha ottenuto il maggior numero di voti	
	espressi dagli aventi diritto presenti in Assemblea. Qualora	
	l'esito delle votazioni non muti, ancorché si modifichi il	
	numero dei voti favorevoli o contrari o delle astensioni, le	
	proposte di delibera s'intenderanno approvate o respinte ad	
	ogni effetto nel momento in cui si è conclusa la votazione	
	da parte degli azionisti presenti all'Assemblea. In caso	
	contrario, le proposte di delibera s'intendono approvate o	
	respinte ad ogni effetto il giorno successivo alla scadenza	
	del termine come sopra previsto, entro il quale devono	
	pervenire le nuove manifestazioni di voto per	
	corrispondenza. Di tali esiti si darà atto in apposito	
	verbale di proclamazione dei risultati definitivi della	
	votazione, da iscriversi e pubblicarsi a termini di legge	
	unitamente al verbale assembleare.	
	<u>Art 22 - Diritto di voto</u>	
	22.1 Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque si	
	il valore il valore della quota o delle azioni possedute.	
	<u>Art 23 - Svolgimento</u>	

	23.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda della	
	strutturazione dell'organo amministrativo,	
	dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di	
	questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta col	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	23.2 L'Assemblea nomina con le modalità di cui sopra	
	un segretario e occorrendo uno o più scrutatori (anche non	
	soci).	
	23.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea:	
	- constatare la regolare costituzione della stessa;	
	- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;	
	- dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea;	
	- accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	23.4 Il voto deve manifestarsi palesemente in	
	Assemblea per alzata di mano o per iscritto. E' vietato il	
	voto segreto. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare	
	da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o	
	dal notaio, se richiesto dalla Legge.	
	23.5 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea	
	(sia ordinaria che straordinaria) con intervenuti dislocati	
	in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e	
	ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei	
	relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente	

	e il Segretario della riunione, che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	e) che siano indicati nell'avviso di convocazione	
	(salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi	
	audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze	
	quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene	
	la riunione.	
	<u>Art 24 - Quorum costitutivi e deliberativi</u>	
	24.1 In prima convocazione:	
	a) l'Assemblea ordinaria:	

	- è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la	
	metà dei soci regolarmente iscritti ed aventi diritto di	
	voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;	
	b) l'Assemblea straordinaria:	
	- è regolarmente costituita e delibera validamente con	
	l'intervento e il voto favorevole di più della metà dei soci	
	regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto.	
	24.2 In seconda convocazione:	
	a) l'Assemblea ordinaria (che delibera sugli oggetti	
	che avrebbero dovuto essere trattati nella prima):	
	- è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci	
	presenti regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto;	
	- delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	b) l'Assemblea straordinaria (che delibera sugli	
	oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima):	
	- è regolarmente costituita con l'intervento di oltre un	
	terzo dei soci regolarmente iscritti ed aventi diritto di	
	voto;	
	- delibera col voto favorevole di almeno i due terzi dei	
	soci presenti.	
	24.3 Con apposita Assemblea straordinaria modificativa	
	dello Statuto, detti quorum potranno essere elevati, fatta	
	eccezione per l'Assemblea di seconda convocazione che ha per	
	oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio e la nomina	
	e la revoca delle cariche sociali, per la quale vale il	

	disposto dell'art. 2369 del Cod. Civ.	
	<u>Art 25 - Impugnazione delle delibere</u>	
	25.1 L'impugnazione delle delibere dell'Assemblea può	
	essere proposta da tanti soci che possiedano tante quote che	
	rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista	
	dall'art. 2377 del Cod. Civ. (5%).	
	<u>Art 26 - Competenze</u>	
	26.1 L'Assemblea ordinaria delibera:	
	1) sull'approvazione del bilancio;	
	2) sulla nomina e revoca gli Amministratori; sulla nomina	
	dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e	
	(quando previsto) del soggetto al quale è demandato il	
	controllo contabile;	
	3) sul compenso degli Amministratori e dei Sindaci;	
	4) sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	5) sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	6) su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua	
	competenza.	
	26.2 L'Assemblea straordinaria delibera:	
	1) sulle modificazioni dello Statuto;	
	2) sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;	
	3) su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua	
	competenza.	
	<u>Art 27 - Assemblee separate</u>	
	27.1 E' espressamente previsto che per particolari materie	

	ed anche in presenza di particolari categorie di soci si	
	svolgano Assemblee separate, una per ogni provincia in cui	
	si trovino sedi secondarie o unità locali. Le materie e le	
	particolari categorie dei soci per cui potranno tenersi le	
	Assemblee separate verranno determinate nei Regolamenti che	
	verranno predisposti dall'organo amministrativo ed approvati	
	dall'Assemblea generale in conformità al presente statuto.	
	27.2 Dovranno in ogni caso tenersi Assemblee separate,	
	ai sensi dell'art. 2540 del Cod. Civ., qualora la	
	Cooperativa abbia più di tremila soci e svolga la propria	
	attività in più province ovvero se abbia più di cinquecento	
	soci e si realizzino più gestioni mutualistiche.	
	27.3 Ogni Assemblea separata deve convocarsi (nei modi	
	e nei termini previsti per l'Assemblea generale) almeno	
	quarantacinque giorni prima dell'Assemblea generale. Esse	
	dovranno essere convocate presso le sedi secondarie, le unità	
	locali o altrove, purchè nel territorio della provincia ove	
	si trovi la sede secondaria e/o l'unità locale della	
	Cooperativa. Tutte le norme di cui sopra relative	
	all'Assemblea generale s'intendono estese alle Assemblee	
	separate.	
	27.4 L'Assemblea separata delibera sulle materie che	
	formano oggetto dell'Assemblea generale quando coincidono	
	con le speciali materie ad essa demandate e le maggioranze	
	relative nominano altresì sia i delegati di maggioranza che	

	partecipino all'Assemblea generale che i delegati di	
	minoranza, questi ultimi nominati in proporzione alla	
	minoranza espressa nell'Assemblea separata. I delegati di	
	maggioranza devono, nell'Assemblea generale, votare secondo	
	le indicazioni impartite dall'Assemblea separata.	
	Tutti i delegati debbono essere soci.	
	27.5 All'Assemblea generale possono assistere anche i	
	soci che hanno preso parte alle Assemblee separate.	
	27.6 Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono	
	essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 anche dai soci	
	assenti e dissenzienti nelle Assemblee separate quando,	
	senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate	
	irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza	
	richiesta per la validità della deliberazione.	
	Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere	
	autonomamente impugnate.	
	<u>Art 28 - Amministrazione e controllo disposizione generale</u>	
	28.1 Applicandosi alla Cooperativa le disposizioni	
	sulle Società a responsabilità limitata, in quanto	
	compatibili, le norme relative all'amministrazione e il	
	controllo sono quelle previste dal Codice Civile in materia	
	di S.r.l., con le seguenti varianti di cui all'art. 2544 del	
	Cod. Civ. e precisamente:	
	a) nel caso in cui ciò sia incompatibile con le norme	
	di Legge applicabili alla Società Cooperativa - Impresa	

	sociale, i poteri delegati nello Statuto agli amministratori	
	(in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei	
	soci, le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci, e altro) si intendono attribuiti all'Assemblea	
	dei soci.	
	28.2 La nomina del Collegio Sindacale e/o del Sindaco	
	unico è obbligatoria, ai sensi dell'art. 2543 del Cod. Civ.	
	(e dovrà essere effettuata senza indugio dall'Assemblea),	
	qualora si verificano le ipotesi di cui all'art. 2477 commi	
	2 e 3 e nei casi previsti dal D.Lgs. 112/2017	
	Nel caso in cui vengano meno le cause che rendono	
	obbligatoria l'esistenza del Collegio Sindacale e/o del	
	Sindaco unico, tutti i componenti dello stesso decadono	
	dall'incarico con effetto immediato dalla data	
	dell'Assemblea che ne accerta l'inesistenza. E' comunque in	
	facoltà dell'Assemblea mantenere in carica l'organo di	
	controllo fino alla naturale scadenza ed eventualmente anche	
	riconfermarlo;	
	<u>Art 29 - Amministrazione</u>	
	29.1 La Società è amministrata alternativamente:	
	- da un Amministratore Unico;	
	- da un Consiglio di Amministrazione.	
	Organo di vigilanza è il Collegio Sindacale o il Sindaco	
	unico ove previsto per legge.	
	29.2 Gli amministratori possono non essere soci.	

	Durano in carica per il periodo (comunque non superiore a	
	tre esercizi) stabilito all'atto della nomina e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possesso dei seguenti requisiti di onorabilità,	
	professionalità ed indipendenza di cui all'art. 2387 c.c..	
	Non possono essere nominati componenti dell'organo	
	amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio:	
	- coloro che si trovano nelle condizioni previste	
	dall'art. 2382 del codice civile;	
	- coloro che si trovano nelle condizioni di cui	
	all'art. 7 del D.Lgs. n. 112/2017.	
	29.3 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un	
	minimo di tre a un massimo di undici membri. Il Consiglio	
	nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non	
	provvede l'Assemblea. Può inoltre nominare uno o più vice	
	presidenti e un segretario, anche in via permanente e anche	
	estraneo al Consiglio stesso.	
	29.4 Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche	
	in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte	
	le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando	
	ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La	
	convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso	

	a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale con	
	mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione	
	o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Si	
	riterranno comunque validamente costituite le riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori	
	e tutti i Sindaci effettivi in carica.	
	29.5 Il Consiglio di Amministrazione:	
	- è validamente costituito con la presenza della maggioranza	
	dei suoi membri;	
	- delibera validamente col voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	29.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono	
	presiedute dal Presidente o, in mancanza,	
	dall'Amministratore designato dagli intervenuti. Le delibere	
	del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le	
	delibere del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro	
	diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le	
	delibere assembleari, in quanto compatibili.	
	29.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si	
	potranno svolgere anche per video o teleconferenza a	
	condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere	
	identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado	

	di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli	
	argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e	
	visionare documenti. In tal caso, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il	
	segretario.	
	29.8 Per la sostituzione degli amministratori nel	
	corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del	
	Cod. Civ. Tuttavia gli amministratori nominati in	
	sostituzione di quelli venuti a mancare dureranno in carica	
	per un periodo non superiore a tre esercizi, senza scadere	
	insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	29.9 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi	
	motivo, di due dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, s'intenderà decaduto l'intero Consiglio con	
	effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori nominati	
	dall'Assemblea di cui al seguente capoverso. L'Assemblea per	
	la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere	
	convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o	
	anche da uno solo di essi.	
	<u>Art 30 - Poteri di gestione</u>	
	30.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua	
	strutturazione, ha tutti i poteri per la gestione ordinaria	
	e straordinaria della Società.	
	30.2 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	previsti dall'art. 2381 del Cod. Civ., può delegare proprie	

	attribuzioni in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più	
	dei suoi componenti (ivi compreso il Presidente), ovvero a	
	un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri,	
	determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di	
	Amministrazione e al Collegio Sindacale e/o del Sindaco	
	unico almeno ogni sessanta giorni.	
	<u>Art 31 - Rappresentanza</u>	
	31.1 La rappresentanza della Società spetta	
	all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e agli Amministratori Delegati, in via tra	
	di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla	
	delibera di nomina.	
	Sempre nella delibera di nomina potranno essere stabilite	
	eventuali limitazioni per tali organi del loro potere di	
	rappresentanza, che devono essere pubblicate al Registro	
	delle Imprese per la conoscenza dei terzi.	
	31.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli	
	amministratori dal presente Statuto è generale, salve le	
	limitazioni risultanti dalle delibere di nomina. L'organo	
	amministrativo può nominare institori e procuratori per	
	determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando	
	il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di	
	Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza	
	della Società è regolata dalle norme in tema di procura.	

	<u>Art 32 - Cessazione e sostituzione</u>	
	32.1 L'Amministratore che rinunzia all'ufficio deve	
	darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione	
	e al Presidente del Collegio Sindacale e/o del Sindaco	
	unico. La rinunzia ha effetto immediato se rimane in carica	
	la maggioranza del Consiglio di Amministrazione. In caso	
	contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio	
	si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi	
	amministratori. La cessazione degli Amministratori per	
	scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.	
	La cessazione degli Amministratori dall'ufficio per	
	qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel	
	Registro delle Imprese.	
	33.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno	
	o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	delibera approvata dal Collegio Sindacale e/o del Sindaco	
	unico, purché la maggioranza sia sempre costituita da	
	Amministratori nominati dall'Assemblea.	
	Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli	
	amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in	
	carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai	
	sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in	

	carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare	
	l'Amministratore unico o tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero	
	Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	Sindacale e/o dal Sindaco unico, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	<u>Art 34 - Compensi</u>	
	34.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle	
	spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi	
	degli amministratori, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, l'Assemblea può	
	determinare un importo complessivo per la remunerazione di	
	tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di	
	particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche accantonare a favore degli	
	amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità	
	per la risoluzione del rapporto da liquidarsi alla	
	cessazione del mandato sempre nel rispetto di quanto	
	previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017,.	
	<u>Art 35 - Responsabilità</u>	
	35.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del DLGS 18	
	dicembre 1997 n. 472, la Società assume a proprio carico,	
	anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli	
	enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni	
	conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società	

	commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei	
	limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il	
	rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è	
	in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione	
	abbia agito volontariamente in danno della Società. È	
	altresi esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle	
	connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5	
	comma 3 del D.LGS. n. 472/1997.	
	La particolare gravità della colpa si intende provata quando	
	i giudici tributari investiti della controversia si saranno	
	pronunziati in senso analogo o quando venga riconosciuto	
	dallo stesso autore della violazione che le prove fornite	
	dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere	
	evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di	
	elementari obblighi tributari.	
	35.2 Quando l'azione di responsabilità contro gli	
	Amministratori è promossa con delibera dell'Assemblea, la	
	Società può rinunciare all'esercizio di tale azione o	
	transigere sulla stessa, purché rinuncia o transazione siano	
	approvate con delibera assembleare e non vi sia il voto	
	contrario di tanti soci che rappresentino almeno il 20%	
	(venti per cento) del Capitale Sociale.	
	Possono esercitare l'azione di responsabilità anche i soci	
	che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del	
	Capitale Sociale.	

	<u>Art 36 - Collegio sindacale e/o Sindaco unico</u>	
	36.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque	
	membri effettivi e due supplenti, soci o non soci. Il	
	Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea	
	in occasione della nomina del Collegio stesso. Non possono	
	essere nominati Sindaci (e, se nominati, decadono	
	dall'ufficio) coloro che si trovano nelle condizioni	
	previste dall'art. 2399 del Cod. Civ.	
	In alternativa, in presenza dei requisiti di legge, può	
	essere nominato un Sindaco Unico.	
	36.2 I Sindaci sono nominati per la prima volta	
	nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Restano in	
	carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per	
	scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.	
	36.3 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta	
	causa e con delibera dell'Assemblea da assumersi con la	
	maggioranza assoluta del Capitale sociale. La delibera deve	
	essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito	
	l'interessato.	
	36.4 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un	
	Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi	
	Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, che	

	deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e	
	supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di	
	sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino	
	alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano.	
	36.5 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	36.6 Il Collegio Sindacale e/o il Sindaco unico ha i	
	doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del	
	Cod. Civ. se esercita il controllo contabile.	
	L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di	
	monitoraggio delle finalità sociali da parte dell'Impresa	
	sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui	
	agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del decreto legislativo 3	
	luglio 2017, n. 112 e attesta che il bilancio sociale è	
	stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.	
	9, comma 2 dello stesso Decreto. Del monitoraggio dovrà	
	essere data risultanza in sede di redazione del bilancio	
	sociale.	
	In relazione a ciò, il Collegio Sindacale e/o il Sindaco	
	unico dovrà essere integralmente costituito da Revisori	
	Contabili iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406	

	e 2407 del Cod. Civ.	
	36.7 Delle riunioni del Collegio Sindacale deve	
	redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro	
	delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli	
	intervenuti. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono	
	essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco	
	dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi	
	del proprio dissenso. I Sindaci devono assistere alle	
	adunanze delle Assemblee dei soci, alle adunanze del	
	Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.	
	36.8 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene	
	censurabili al Collegio Sindacale o al sindaco unico, il	
	quale deve tener conto della denuncia nella relazione	
	annuale sul bilancio. Se la denuncia è fatta da tanti soci	
	che rappresentino un ventesimo del Capitale Sociale, il	
	Collegio Sindacale o il Sindaco Unico deve indagare senza	
	ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni	
	ed eventuali proposte all'Assemblea.	
	Si applica la disposizione di all'art. 2409 del Cod. Civ.	
	<u>Art 37 - Controllo contabile</u>	
	37.1 Il controllo contabile sulla Cooperativa è	
	esercitato alternativamente (a seconda di quanto delibera in	
	merito l'Assemblea):	
	a) dal Collegio Sindacale (o Sindaco Unico),	
	integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel	

	Registro istituito presso il Ministero della Giustizia;	
	b) da un Revisore Contabile;	
	c) da una Società di Revisione iscritta nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia;	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia e in possesso dei requisiti prescritti dalle	
	vigenti normative in materia di Cooperative.	
	37.2 L'incarico viene conferito dall'Assemblea, che	
	determina il compenso spettante per l'intera durata	
	dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con	
	scadenza alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per	
	giusta causa. La delibera di revoca deve essere approvata	
	con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.	
	37.3 L'organo cui è attribuito il controllo contabile	
	svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter del Cod. Civ.	
	<u>Art 38 - Esercizi sociali e bilancio</u>	
	38.1 L'esercizio sociale va dal 1 (primo) gennaio al	
	31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni	
	esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione	
	del bilancio e dell'inventario.	
	38.2 In sede di approvazione del bilancio, ai sensi	
	dell'art. 2545 del Cod. Civ., l'organo amministrativo e il	
	Collegio Sindacale (o Sindaco Unico) indicheranno nelle	

	relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 del Cod. Civ. i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo.	
	<u>Art 39 - Utili</u>	
	39.1 L'assemblea che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non	
	inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) la restante parte a riserva straordinaria o per una	
	comunque quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli	
	utili dedotte eventuali perdite maturate nei precedenti	
	esercizi ad aumento gratuito del capitale sociale o a	
	dividendo nei limiti indicati al precedente articolo 2 e di	
	quelli previsti dal D.Lgs. 112/2017 e dall'art 2514 C.C..	
	E' in ogni caso vietata ogni altra distribuzione, anche in	
	forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque	
	denominati, nonché fondi e riserve in favore di	
	amministratori e soci cooperatori. Si considera	
	distribuzione indiretta di utili le operazioni previste	
	dall'art 3, comma 2 del D.Lgs. 112/2017.	
	Gli amministratori redigono il bilancio sociale di cui	
	all'art. 9 del D.Lgs. 112/2017 da sottoporre	

	all'approvazione dell'assemblea dei soci contestualmente	
	all'approvazione del bilancio di esercizio, con obbligo di	
	deposito entro trenta giorni dall'approvazione nel registro	
	delle imprese e pubblicazione sul proprio sito internet.	
	<u>Art 40 - Ristorni</u>	
	40.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea che approva il progetto di bilancio approva	
	l'erogazione dei ristorni tenuto conto di quanto previsto	
	dai seguenti commi.	
	La ripartizione a favore di ciascun socio dei ristorni	
	deliberati avviene proporzionalmente alla quantità e alla	
	qualità degli scambi mutualistici tra la cooperativa e il	
	socio ed eventualmente secondo quanto previsto da apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'art 2521 u.c. C.C.	
	da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo.	
	L'Assemblea può deliberare la distribuzione di ristorni a	
	ciascun socio anche mediante l'aumento proporzionale	
	gratuito del numero delle rispettive azioni di capitale	
	sociale sottoscritto e versato.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà	
	essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di	
	gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci.	

	<u>Art 41 - Regolamenti</u>	
	41.1 I rapporti tra la Cooperativa e i soci nonché il	
	funzionamento tecnico e amministrativo della Cooperativa	
	potranno essere disciplinati da Regolamenti che determinano	
	i criteri e le regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica.	
	Detti regolamenti devono essere predisposti dagli	
	amministratori e approvati dall'Assemblea con le maggioranze	
	previste per le assemblee straordinarie.	
	41.2 In tali Regolamenti potranno essere stabiliti:	
	- i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo, se	
	nominati;	
	- l'ordinamento, le mansioni ed il trattamento	
	economico dei dipendenti;	
	- le norme per regolare l'assegnazione, la	
	manutenzione e la retrocessione degli immobili;	
	- ogni altra regola utile per il funzionamento della	
	Cooperativa.	
	<u>Art 42 - Scioglimento</u>	
	42.1 La Cooperativa si scioglie nei casi previsti	
	dall'art. 2545 duodecies del Cod. Civ. In caso di	
	scioglimento della Cooperativa per qualsiasi motivo,	
	l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori,	
	determinandone i poteri. In mancanza di alcuna disposizione	
	in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la	

	disposizione dell'art. 2489 del Cod. Civ.	
	42.2 In caso di scioglimento della società l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del	
	capitale versato e rivalutato o aumentato dei dividendi	
	deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo	
	3, comma 3, lettera a) D.Lgs. 112/2017, deve essere devoluto	
	ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione previsti dall'art. 11 della legge n. 59 del 31	
	gennaio 1992 ed eventuali successive modifiche ed	
	integrazioni.	
	Le clausole mutualistiche sopra riportate sono inderogabili.	
	<u>Art 43 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari</u>	
	<u>delle attività</u>	
	43.1 I lavoratori della Società Impresa Sociale e i	
	destinatari dell'attività istituzionale della stessa saranno	
	coinvolti secondo le modalità e le forme determinate con	
	apposito regolamento aziendale adottato dall'Assemblea.	
	I lavoratori e gli utenti potranno nominare a maggioranza un	
	rappresentante comune che avrà diritto di partecipare, senza	
	diritto di voto, alle assemblee dei soci ogni qualvolta	
	verranno trattati argomenti di loro precipuo interesse.	
	43.2 Qualora vengano superati due dei limiti indicati	
	nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile	
	ridotti della metà, è prevista la nomina, da parte dei	
	lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un	

	componente sia dell'organo di amministrazione che	
	dell'organo di controllo.	
	<u>44 - Cariche sociali</u>	
	44.1 I soggetti che assumono le cariche sociali devono	
	possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile e	
	dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 7 del decreto	
	legislativo 3 Luglio 2017 n. 112, i seguenti requisiti di	
	onorabilità, professionalità ed indipendenza:	
	(a) onorabilità: si applicano le disposizioni di cui	
	all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo	
	Economico 29 aprile 2008 n.99;	
	(b) professionalità: accertata esperienza nelle attività	
	esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti	
	amministrativi o gestionali d'impresa in generale da almeno	
	tre anni;	
	(c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura	
	patrimoniale con la società tali da compromettere	
	l'imparzialità e l'autonomia.	
	<u>Art 45 - Disposizione generale</u>	
	45.1 Per quanto non contemplato nel presente Statuto,	
	valgono le disposizioni delle norme del D.lgs. n. 112 del 3	
	luglio 2017, del Codice Civile e delle Leggi speciali	
	vigenti in materia di Società Cooperative e, in quanto	
	compatibili, in materia di Società a responsabilità limitata.	
	F.to ANDREA MINCIOTTI	

54 di 55

55 di 55